

*La trasparenza amministrativa mediante pubblicità:
un primo bilancio*

Prof.ssa Claudia Tubertini – Università di Bologna
Componente Organismo aziendale di supporto (OAS)
Azienda Usl Città di Bologna

Bologna, 23 gennaio 2025




Nozioni di trasparenza e di pubblicità: secondo la dottrina..

La trasparenza amministrativa è un **principio generale dell'attività e dell'organizzazione della p.a.**, in base al quale quest'ultima è tenuta ad assicurare la **visibilità**, la **conoscibilità** e la **comprensibilità** delle modalità operative e degli assetti organizzativi con cui opera nell'assolvimento dei suoi compiti di cura concreta dell'interesse pubblico

Solo l'adeguata **comprendere delle informazioni** ricevute consente a chi ne entra in possesso di contestualizzarle correttamente, di rapportarle, almeno potenzialmente, a effettive dinamiche di **partecipazione** e di darne quindi una lettura responsabile

Tutto ciò induce a valorizzare in modo autonomo il principio di trasparenza e a distinguerne chiaramente la portata da quella del principio di pubblicità, che assume un carattere più statico e va riferito in senso stretto alla accessibilità di documenti, di informazioni e di dati

[M. Bombardelli, voce «Trasparenza», in *Enciclopedia Treccani, Diritto on line*]



..e secondo il legislatore: a) prima e dopo il 2005

L. 241/90 testo originario: diritto di accesso riconosciuto «*a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti*», «*al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale*» (art. 22)

Novella del 2005: scompare il riferimento all'accesso come strumento di trasparenza e gli interessati vengono identificati (recependo in questo modo l'indirizzo nel frattempo consolidato della giurisprudenza) solo come «*i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*». L'accesso viene espressamente dichiarato non utilizzabile per un controllo generalizzato sull'operato delle amministrazioni

«chiusura» del diritto di accesso, concepito soprattutto in funzione di tutela “pre (o para) processuale” del singolo



b) nel periodo 2006-2012

L'esigenza di **conoscibilità** dell'organizzazione, dell'attività, del funzionamento delle istituzioni pubbliche (non soddisfatta se non in senso molto parziale dal diritto di accesso) viene assicurata mediante la **diffusione obbligatoria di informazioni** attraverso i siti istituzionali delle amministrazioni

Uno strumento antico (la pubblicità) viene riadattato in nuove forme, con una **generalizzazione e standardizzazione delle forme di conoscibilità**

Il “**sito internet istituzionale**” diviene il nuovo grande contenitore di **elementi conoscitivi**

**La trasparenza come conoscibilità viene intesa come
«trasparenza on line»**

Cfr. il riferimento alla trasparenza «mediante pubblicazione» nell'art. 11 d.lgs. 150/2009, e poi, nell'art. 1, commi 15 e 35, l. 190/2012




c) Nel decreto 33/2013

Trasparenza intesa come «**accessibilità totale** delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire **forme diffuse di controllo** sul perseguitamento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche» (art. 1)

il concetto di “accessibilità totale” esteso all’attività e collegato all’attuazione ad una ampia serie di principi costituzionali, ma soprattutto, alla prevenzione della corruzione amministrativa

Tutti i dati, documenti e informazioni doverosamente pubblici ricadono in un regime di conoscibilità che, in base all’art. 3, consiste nel fatto che “chiunque ha diritto di **conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli**”:


trasparenza come obbligo dell'amministrazione e come diritto del cittadino, che può far valere le sue pretese conoscitive, se non soddisfatte a causa dell'omessa pubblicazione, anche attraverso il ricorso all'accesso civico



Il cd. «accesso civico» nel d.lgs. 33/2013


La richiesta di accesso civico:

- Ha ad **oggetto esclusivamente i dati soggetti a pubblicità obbligatoria**
- non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita
- deve essere presentata all'RPCT dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione, che si pronuncia sulla stessa [Nei casi di ritardo o di mancata risposta, il richiedente può ricorrere al **titolare del potere sostitutivo** di cui all'art. 2, comma 9-bis, della legge 241/1990];
- Viene soddisfatta **mediante pubblicazione** nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto entro 30 gg **e contestuale trasmissione al richiedente** (che può comunque essere sostituita dalla **comunicazione al medesimo dell'avvenuta pubblicazione**, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto)
- E' **azionabile davanti al GA** nella forma del rito speciale abbreviato già previsto per il diritto d'accesso (= richiesta ordine di pubblicazione)



Caratteristiche fondamentali della trasparenza «mediante» pubblicazione/1

- **accessibilità generalizzata**, riconosciuta a chiunque (irrilevante la posizione del soggetto che acquisisce l'informazione)
- **assenza di discrezionalità della PA**: conoscenza fruibile *“direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione”* (art. 2, comma 2) e quindi senza “mediazione” da parte della p.a. Per i dati soggetti a pubblicazione obbligatoria si attenua fino quasi ad azzerarsi il ruolo di filtro dell'amministrazione (particolarmente forte nella disciplina italiana dell'accesso: rispetto all'identità del richiedente, rispetto all'interesse, alla motivazione)
- **piena ed agevole fruibilità**, anche come “ricercabilità” tramite motori di ricerca e riutilizzabilità e possibilità di rielaborazione, nella prospettiva di un controllo generalizzato sull'azione pubblica [elemento valutato in termini fortemente critici dal Garante della privacy: v. giudizio di pubblicabilità secondo legalità, necessità e proporzionalità richiesto dalle Linee Guida del Garante del 2014]



Caratteristiche fondamentali della trasparenza «mediante» pubblicazione/2

- progressivo **ampliamento degli obblighi informativi**, comunque individuati dal legislatore e quindi **“tipici”**. **E' il legislatore, senza che siano previsti meccanismi di flessibilità e di sollecitazione da parte dei cittadini, a definire quali dati sottoporre a regime di pubblicazione obbligatoria**
- **predefinizione del “luogo” di pubblicazione, delle modalità e della qualità delle informazioni diffuse in rete**
- **Definizione “ex ante” del rapporto tra privacy e conoscibilità** (a favore di quest’ultima), e che si sviluppa secondo regole specifiche. Le regole del codice della *privacy* vengono, sostanzialmente, **integrate da regole speciali orientate a consentire un regime di conoscibilità “speciale” anche di informazioni e documenti contenenti dati personali e, in alcune circostanze, sensibili.**
- **nuove politiche e meccanismi procedurali e sanzionatori** per l’attuazione della trasparenza (Piano di prevenzione, Responsabile, sanzioni).




Differenze con la pubblicazione nell'albo pretorio on line

L'obbligo di affissione degli atti all'albo pretorio e quello di pubblicazione sui siti istituzionali all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" svolgono **funzioni diverse** (trasparenza vs. pubblicità-notizia o costitutiva).


➤ Se l'amministrazione pubblica nell'albo pretorio on line documenti, informazioni e dati per i quali sussistono anche obblighi di trasparenza è **comunque tenuta a pubblicarli** all'interno della sezione "Amministrazione trasparente"

NB: la durata della pubblicazione dei documenti nell'albo pretorio on line non coincide, poiché inferiore, con la durata della pubblicazione dei dati sui siti istituzionali che l'art. 8, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013 fissa a cinque anni.




Limiti della trasparenza on line..

- **aggravio** dell'attività che l'amministrazione deve sostenere per assicurarla
- possibile **adempimento solo formale** degli obblighi di pubblicazione o addirittura manipolazione da parte dell'amministrazione delle informazioni da pubblicare
- possibile **manipolazione da parte di terzi** delle informazioni pubblicate o condizionamento dei processi decisionali dell'amministrazione
- **eccesso di informazioni**, che può rendere difficile orientarsi correttamente sia da parte delle amministrazioni che le devono pubblicare, sia da parte di coloro che sono interessati a conoscerle
- **Bilanciamento ex ante, operato dal legislatore, del perimetro oggettivo e soggettivo della conoscibilità** attraverso la definizione dei dati da pubblicare




...e i suoi aspetti positivi

- Utilità dei meccanismi «proattivi», a fianco di quelli «reattivi» (=richieste di accesso documentale e generalizzato) che implicano pur sempre una necessaria attivazione del privato e quindi non rompono la regola della disclosure come eccezione
- Valore della *dissemination* (=diffusione pubblica di informazioni attraverso i siti) come modalità per creare una **base conoscitiva per l'esercizio effettivo dei diritti dei cittadini** nel rapporto con l'amministrazione
- Il **dovere delle pp.aa di attivarsi anche per la pubblicazione di dati «ulteriori»** qualifica il ruolo dell'amministrazione come protagonista delle dinamiche conoscitive
- **Minore contenzioso in materia di accesso**, a fronte della disponibilità di una grande mole di dati aperti




La trasparenza nelle aziende sanitarie

- Nel contesto del servizio sanitario la trasparenza costituisce strumento essenziale per una **maggiore consapevolezza e responsabilità individuale e sociale del cittadino** al momento della scelta delle modalità e delle condizioni di accesso al servizio e strumento di attuazione concreta dei principi di uguaglianza e di universalità su cui si fonda il servizio sanitario pubblico
- Per questo motivo, la legislazione amplia l'area della pubblicità obbligatoria a specifici e rilevanti aspetti concernenti l'organizzazione, le attività strumentali e le prestazioni fornite dalle strutture del SSN, tenuto conto della peculiare natura del servizio sanitario e della sua “sensibilità”, sia nella prospettiva della prevenzione della corruzione che in quella della tutela dei diritti dei cittadini.
- In questa prospettiva, appaiono particolarmente rilevanti non solo gli **obblighi enunciati dall'articolo 41** specificamente riferiti al SSN, ma anche gli **obblighi di pubblicazione** concernenti le prestazioni offerte ed i servizi erogati ribaditi dall'**art. 32** del decreto



Obblighi di pubblicità specifici per il ssn

- spese per pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene, servizio : trasparenza dei singoli pagamenti (per garantire un dettaglio informativo che permetta di “seguire” ogni decisione di spesa sino alla fase della sua liquidazione, incrociando il dato oggettivo con quello soggettivo)
- informazioni e dati relativi agli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo; di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse
- criteri di formazione delle liste di attesa
- dati relativi alle attività professionali svolte in regime di libera professione
- accordi contrattuali con gli enti accreditati
- servizi erogati, anche da parte degli enti accreditati in quanto «gestori» di pubblici servizi (v. art. 32)



Quali margini di flessibilità?

La specificità dell'organizzazione sanitaria non esclude, anzi rafforza la convinzione del legislatore statale che i **“livelli essenziali di trasparenza” debbano essere garantiti in modo uniforme**, da cui deriva:

- La sottoposizione di tutte le amministrazioni agli standard, modelli e schemi per l'attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza, affidati alla competenza dell'ANAC, sia pure previo parere – tra l'altro – della Conferenza Unificata
- Sottoposizione di tutte le amministrazioni al potere di indirizzo statale (ministro per la funzione pubblica)
- Importanza di prassi ed orientamenti uniformi anche all'interno di una stessa amministrazione e tra amministrazioni di uno stesso comparto: v. gli indirizzi interpretativi dell'ANAC in merito all'ambito di applicazione degli obblighi di pubblicità dei dati delle figure dirigenziali nell'ambito del SSR



L.r. 9/2017 art. 5

In coerenza con i principi e le finalità della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili) e, nello specifico, con quanto disposto dall'articolo 15, le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario regionale perseguono gli obiettivi di prevenzione e contrasto della corruzione e di promozione della trasparenza, in particolare mediante: (....)

c) l'adozione delle **migliori prassi di attuazione del decreto legislativo n. 33/2013**, e delle misure specifiche contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità


Costituisce attuazione di questa disposizione il **Tavolo regionale per il coordinamento delle misure in materia di Trasparenza e Prevenzione della Corruzione delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario regionale**



Questioni problematiche: 1/le incompatibilità dei dirigenti (e i relativi obblighi di pubblicità)

Le ipotesi di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso le ASL, devono intendersi applicate solo con riferimento agli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario, attesa la disciplina speciale dettata dal legislatore delegante all'art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190, e dagli artt. 5, 8, 10 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39?

- Si, secondo un primo orientamento dell' ANAC (delibera n. 149 del 22 dicembre 2014)....
- Che tuttavia, a partire dal 2019, cambia indirizzo, precisando che la limitazione soggettiva del perimetro applicativo della disciplina del D.Lgs. 39/2013 ai soli titolari degli incarichi di vertice è giustificabile e ragionevole alla luce del principio costituzionale di egualanza solo avuto riguardo alle specificità proprie della dirigenza del ruolo sanitario del SSN, mentre per i dirigenti diversi da quelli sanitari (e, quindi, i dirigenti del ruolo professionale, tecnico ed amministrativo), che non sono quindi sottoposti al peculiare inquadramento riservato alla dirigenza medico-sanitaria, troverebbero applicazione le ordinarie regole previste dal D.Lgs. 39/2013.
- Conseguente obbligo di PUBBLICITA' delle relative dichiarazioni..sanzionabile se non osservato!!!



segue

- Sul punto, il Tavolo regionale per il coordinamento delle misure in materia di Trasparenza e Prevenzione della Corruzione delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario regionale aveva rilevato, tra l'altro, che..


...nelle aziende ed enti del SSN vi sono alcuni incarichi dirigenziali, con contenuto gestionale, che possono essere assegnati sia a dirigenti medici o sanitari, che a dirigenti inquadrati nel ruolo professionale, tecnico o amministrativo..

.. È dubbia la possibilità di definire applicazioni estensive della normativa del D.Lgs. 39/2013 rispetto alle fattispecie di inconferibilità e incompatibilità previste dal legislatore, in via interpretativa, in una materia così delicata, che incide in misura significativa sulla sfera giuridica soggettiva dei dirigenti interessati...




2/La pubblicità dei dati patrimoniali e reddituali dei dirigenti: la Corte Costituzionale

- L'art. 14, comma 1, lett. f) del D.lgs. 33/2013 imponeva alle pubbliche amministrazioni di pubblicare i dati patrimoniali e reddituali di tutti i propri dirigenti, tra cui quelli relativi a redditi, diritti reali su beni immobili e mobili iscritti nei pubblici registri, azioni e quote di partecipazione in società.
- Con la sentenza 21 febbraio 2019 n. 20, la Corte Costituzionale ha notevolmente circoscritto l'ambito applicativo di tale disposizione, **censurandola nella parte in cui poneva tale obbligo indiscriminatamente a carico di tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti**, anziché solo **per le figure dirigenziali indicate nell'art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 165 del 2001**




L'applicazione alla dirigenza sanitaria

- al fine di individuare il regime di pubblicità applicabile nel campo della dirigenza sanitaria, non può non considerarsi **la peculiarità di tale settore**, in cui **“la dirigenza comprende le figure apicali del direttore generale e dei direttori amministrativo e sanitario e, solo al livello successivo, la c.d. dirigenza operativa e, quindi, “le strutture complesse non coincidono, sic et simpliciter, con unità organizzative di rilevanti dimensioni ed apicali, ma comprendono anche figure di media entità, molto numerose e diffuse nel sistema ospedaliero”** (TAR Lazio, sent. 6045/2021)
- Cfr. i direttori di dipartimento ed a quelli di struttura complessa, non nominati da un Organo politico, bensì dai Direttori generali, il cui carattere distintivo è proprio la natura di manager con competenze tecnico-professionali in posizione di terzietà rispetto all'Organo politico regionale




Le nuove frontiere della pubblicità: il Sunshine Act

- per finalità di trasparenza nonché di prevenzione e contrasto della corruzione e del degrado dell'azione amministrativa, si garantiscono **il diritto alla conoscenza dei rapporti, aventi rilevanza economica o di vantaggio, intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie** (art. 1, c. 2 l. 62/2022, cd. *Sunshine Act*)



Ambito di applicazione

- le imprese produttrici, definite come “*qualunque soggetto, anche appartenente al Terzo settore, che, direttamente o nel ruolo di intermediario o di impresa collegata, esercita un’attività diretta alla produzione o all’immissione in commercio di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni o servizi, anche non sanitari, ivi compresi i prodotti nutrizionali, commercializzabili nell’ambito della salute umana e veterinaria, ovvero all’organizzazione di convegni e congressi riguardanti i medesimi oggetti*”.




segue

- *i soggetti appartenenti all'area sanitaria o amministrativa e gli altri soggetti che operano, **a qualsiasi titolo, nell'ambito di un'organizzazione sanitaria, pubblica o privata**, e che, indipendentemente dall'incarico ricoperto, **esercitano responsabilità nella gestione e nell'allocazione delle risorse o intervengono nei processi decisionali** in materia di farmaci, dispositivi, tecnologie e altri beni, anche non sanitari, **nonché di ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione**.*
- *Sono equiparati ai soggetti che operano nel settore della salute i professionisti iscritti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, gestito dall'Autorità nazionale anticorruzione, e selezionabili per le procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto e la produzione di beni e servizi nel settore sanitario“;*



Obblighi di segnalazione

- L'art. 3 contiene gli obblighi di segnalazione dei rapporti tra i soggetti menzionati, che sono estesi sino ad importi modesti e, dunque, di applicazione particolarmente estesa
- Vi sono, inoltre, degli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 4 anche nei confronti dei soggetti che operano nel settore della salute e delle organizzazioni sanitarie per i quali ricorra una delle seguenti condizioni: a) siano titolari di azioni o di quote del capitale della società ovvero di obbligazioni dalla stessa emesse, iscritti per l'anno precedente, rispettivamente, nel libro dei soci o nel libro delle obbligazioni; b) abbiano percepito dalla società, nell'anno precedente, corrispettivi per la concessione di licenze per l'utilizzazione economica di diritti di proprietà industriale o intellettuale.




Registro telematico «sanità trasparente»

- I dati dovranno confluire in un registro pubblico telematico denominato **“Sanità trasparente”**: il registro doveva essere istituito entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge (dunque, entro il 26 dicembre 2022)..

Ai sensi dell’art. 9 della legge, gli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 3 si applicano a decorrere dal secondo semestre successivo a quello in corso alla data di avvio del registro.

Invece, gli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 4 si applicano a decorrere dal secondo anno successivo a quello in corso all’avvio del registro



L'attuazione del registro pubblico

- Il Ministero della Salute ha reso disponibile **la bozza di decreto e disciplinare tecnico** che stabilisce la struttura e le **caratteristiche tecniche** del **registro pubblico telematico** “Sanità trasparente”, nonché le modalità per la trasmissione delle comunicazioni da parte delle “imprese produttrici” destinatarie degli obblighi previsti dal Sunshine Act, sulla base di alcune direttive: principali:
- facilità di accesso;
- semplicità della consultazione;
- comprensibilità dei dati e omogeneità della loro presentazione;
- previsione di funzioni per la ricerca semplice e avanzata e per l'estrazione dei dati.



La pubblicità tramite banche dati centralizzate

- tendenza a prediligere forme accentrate di diffusione delle informazioni mediante l'inserimento di un link che punti ad una banca dati “centrale” che raccoglie e sistematizza su scala nazionale determinate tipologie di informazioni
- Il fine più ampio è rendere allineate, standardizzate ed interoperabili le informazioni del settore pubblico su scala nazionale
- Tale dinamica, secondo le indicazioni contenute nel PNRR, andrebbe portata alle sue estreme conseguenze: **verso un unico portale della trasparenza ????**



La Piattaforma nazionale liste di attesa

- D.L. 73/2024, art. 1:


Al fine di governare le liste di attesa delle prestazioni sanitarie, in coerenza con l'obiettivo «Potenziamento del Portale della Trasparenza» previsto dal sub-investimento 1.2.2.5 della Missione 6 – Salute, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) è istituita la Piattaforma nazionale delle liste di attesa, di cui si avvale il Ministero della salute, finalizzata a realizzare l'interoperabilità con le piattaforme per le liste di attesa delle prestazioni sanitarie relative a ciascuna regione e provincia autonoma. L'AGENAS è autorizzata al trattamento dei dati personali relativi alla gestione della Piattaforma.



Fruitori della banca dati

Secondo le Linee guida in corso di approvazione, i due macro-gruppi che possono fruire dei servizi erogati dalla PNLA sono:

- **Cittadini e associazioni:** potranno accedere in maniera trasparente a dati in tempo reale sul monitoraggio e verificare gli indicatori predisposti per i tempi di attesa.
- **Personale coinvolto nella gestione delle liste di attesa:** rientrano in questa categoria gli addetti ai lavori delle Direzioni Sanitarie, delle Amministrazioni Regionali e Centrali impegnate nel governo e monitoraggio delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie.




Le nuove funzioni di audit di Agenas

- A fronte di inefficienze o anomalie emerse a seguito del controllo delle agende di prenotazione, l'AGENAS può attuare meccanismi di audit nei confronti delle regioni nei cui territori insistono le aziende sanitarie e ospedaliere titolari delle suddette agende, con finalità di verifica del corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa.
- In relazione ai meccanismi di audit previsti al primo periodo, è acquisito il preventivo parere della Conferenza Stato-Regioni.
- **TRASPARENZA TRAMITE BANCHE DATI CENTRALIZZATE= INSUFFICIENZA DEL CONTROLLO DIFFUSO, ISPESSIMENTO DEI CONTROLLI CENTRALI**



Per CONCLUDERE

- La pubblicazione da parte della P.A. di dati, documenti ed informazioni a disposizione del pubblico (tramite sito web o banca dati) resta una componente essenziale del nostro sistema di attuazione del principio di trasparenza
- E' in sistema che necessita di costante monitoraggio al fine di ridurre o eliminarne i rischi e le problematicità ed inserirlo armonicamente nel contesto degli altri strumenti di trasparenza
- La circolazione dei dati e delle informazioni nel settore sanitario si caratterizza per l'ulteriore, essenziale finalità di favorire l'accesso ai servizi ed alle strutture degli utenti e quindi garantire l'università del SSN
- Importante e necessario raccordo tra le competenze centrali (Ministero, Agenas), delle Regioni e degli enti e aziende dei SSR



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Prof.ssa Claudia Tubertini
Dipartimento di scienze giuridiche (DSG)
Scuola di specializzazione in studi sull'amministrazione pubblica (SPISA)
claudia.tubertini@unibo.it
www.unibo.it